

WHISTLEBLOWING POLICY
-
**GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
EMERSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E TUTELA DEI
SOGGETTI CHE HANNO SEGNALATO**

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA WHISTLEBLOWING POLICY	2
2. SINTESI DELLA WHISTLEBLOWING POLICY	2
3. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA WHISTLEBLOWING POLICY	2
4. CANALE INTERNO E LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
4.1 Raccolta della segnalazione (canali)	5
4.2 Prima valutazione della segnalazione e avviso di ricevimento	6
4.3 Gestione della segnalazione	6
4.4 Feedback e chiusura della segnalazione	7
5. LE TUTELE	
Riservatezza	7
Estensioni	7
Trattamento dei dati personali	7
Ritorsioni	8
Segnalazioni esterne	8
6. RELAZIONE DELLE SEGNALAZIONI VERSO ORGANISMI	8

1. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA WHISTLEBLOWING POLICY

La presente procedura è stata redatta tenendo conto delle seguenti fonti normative:

- a) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito "**Direttiva Whistleblowing**");
- b) D. Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (di seguito "**Decreto Whistleblowing**");
- c) D. Lgs. 231/2001, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- d) Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "**GDPR**");
- e) D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "**Codice Privacy**").

Sono state, altresì, prese in considerazione le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") (di seguito anche "**Linee Guida ANAC**").

2. SINTESI DELLA WHISTLEBLOWING POLICY

Allo scopo di garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (di seguito "**Segnalanti**" o "**Whistleblower**") che ledono l'integrità della società Sfoglia Torino S.r.l. (di seguito la "**Società**" o "**Sfoglia**"), secondo quanto previsto dalle disposizioni del Capo II del Decreto Whistleblowing, la Società ha adottato la presente procedura (di seguito "**Whistleblowing Policy**") per la gestione delle segnalazioni presentate attraverso il canale di segnalazione interno.

A tal fine, sono definiti:

- a) l'ambito di applicazione della Whistleblowing Policy;
- b) le modalità di gestione delle segnalazioni;
- c) le garanzie di tutela della riservatezza del segnalante poste in essere per evitare eventuali misure discriminatorie e/o atti ritorsivi nei suoi confronti.

Gli scopi della presente Whistleblowing Policy sono:

- 1- garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto per il segnalante di comunicare le violazioni;
- 2- assicurare l'applicazione delle misure di protezione nei confronti dei segnalanti e delle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo dei segnalanti;
- 3- contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e le violazioni di legge.

3. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA WHISTLEBLOWING POLICY

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy:

- a) la **segnalazione** è la comunicazione delle informazioni sulle violazioni, pervenuta dal Whistleblower e presentata tramite il canale di segnalazione interno;
- b) la **violazione** è qualsiasi comportamento, atto o omissione che lede l'integrità della Società e che consiste, alternativamente, in:

- a. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - b. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - c. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - d. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- c) il **whistleblower** o **segnalante** è la persona fisica che effettua la segnalazione sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
 - d) il **segnalato** o la **persona coinvolta** è la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
 - e) la **ritorsione** è qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno ingiusto;
 - f) il **Gestore** è l'organo che gestisce il canale di segnalazione interno.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La presente Policy si applica a tutte le persone che a vario titolo lavorano con la Società.

I potenziali segnalanti possono, quindi, essere:

- i lavoratori dipendenti;
- i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, anche di natura occasionale, e i lavoratori somministrati;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono attività presso fornitori di beni o servizi oppure presso soggetti che realizzano opere e/o servizi in favore della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano servizi alla Società;
- i volontari e i tirocinanti presso la Società, retribuiti e non retribuiti;
- le persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto, presso la Società.

A tutti i soggetti sopra elencati le misure di tutela garantite dal Decreto Whistleblowing si applicano non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

In ogni caso, le misure di protezione previste per i segnalanti si applicano anche a soggetti diversi che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Pertanto, tali misure di protezione si applicano nei confronti:

- delle **persone del medesimo contesto lavorativo** che presentano determinati requisiti. In questo senso si può trattare di colleghi, ex-colleghi, collaboratori, che presentino un particolare rapporto interpersonale con il segnalante sostanziandosi in uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso;
- dei **colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente** con il segnalante.

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Il Decreto Whistleblowing stabilisce che sono oggetto di segnalazione “*le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato*”. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Tali **violazioni sono state tipizzate** dal legislatore e sono specificamente quelle di cui alla precedente lettera b) delle definizioni.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili:

1. le notizie palesemente prive di fondamento;
2. le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
3. informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)¹;
4. le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività²;
5. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
6. le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (discipline speciali in specifici settori come quello bancario o finanziario)³;
7. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale

Viceversa, le segnalazioni di violazioni di cui alla precedente lettera b), indirizzate ad un soggetto diverso dal canale di segnalazione interno saranno trasmesse dall’organo ricevente, **entro sette giorni dal ricevimento**, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

4. IL CANALE INTERNO DI GESTIONE E LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La Società si è dotata di un canale di segnalazione che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona eventualmente coinvolta e della persona segnalata, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un organo collegiale che è composto da un componente interno alla Società e un consulente esterno (Studio Legale Franco Baudino e Associati), entrambi designati dall’organo amministrativo (in seguito, il “**Gestore**”):

I membri dell’organo collegiale:

¹ Per ciò che concerne le esclusioni di cui ai punti 1,2, e 3 anche se non previste direttamente dal Decreto Whistleblower, si veda il Considerando n. 43 della direttiva (UE) 1937/2019.

² Si segnala che la L. 179/2017, oltre a non operare alcuna distinzione tra violazioni del diritto nazionale e del diritto dell’Unione, includeva tra le violazioni oggetto di segnalazione anche le irregolarità per tali intendendo le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

³ Si faccia il caso degli artt. 52-bis e 52-ter del Testo unico bancario; degli artt. 4-undecies e 4-duodecies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

- a) Hanno ricevuto idonea formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti, come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing;
- b) Assicurano imparzialità e indipendenza nella gestione del canale di segnalazione;

La gestione della segnalazione avviene secondo le seguenti fasi:

3.1 Raccolta della segnalazione

3.3 Prima valutazione della pertinenza della segnalazione e avviso di ricevimento nei termini previsti dal Decreto Whistleblowing

3.3 Gestione della segnalazione

3.4 Feedback e chiusura della segnalazione

4.1 Raccolta della segnalazione (canali)

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta al canale non informatico inviando un plico chiuso all'indirizzo postale della Società indicando, all'interno della busta, che è documentazione indirizzata al Gestore del canale interno di segnalazione.

In questo caso, il Segnalante dovrà:

- a) creare una prima busta contenente un foglio con riportati i propri dati identificativi e una fotocopia del documento d'identità;
 - b) creare una seconda busta contenente la segnalazione;
 - c) entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che contenga all'esterno la dicitura "Riservata Gestore del canale di segnalazione".
- in forma orale, richiedendo un incontro formale al Gestore con il metodo di cui al punto che precede. Durante l'incontro, che sarà fissato entro un termine ragionevole, il Whistleblower potrà riportare la propria segnalazione.

Il Gestore, concluso l'incontro e previo consenso del Segnalante, redigerà apposito verbale e il Whistleblower potrà verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione. Il Gestore concorderà con il Segnalante i successivi incontri, nell'ambito dei quali saranno forniti gli aggiornamenti circa lo sviluppo della gestione della segnalazione.

Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Gli elementi che la segnalazione dovrebbe contenere al fine di consentire la sua efficace istruttoria sono:

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- eventuali generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;

Il Segnalante, che voglia mantenere l'anonimato, deve chiarire all'interno del documento su cui viene scritta la segnalazione la propria volontà di mantenere anonima la propria identità. In questa ipotesi, tuttavia, si ribadisce che la segnalazione deve contenere informazioni puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione in merito alla violazione; inoltre, in tal caso il Segnalante non potrebbe ricevere aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento dell'istruttoria avviata in seguito alla ricezione della segnalazione.

Laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, è dovere del ricevente trasmettere, immediatamente e comunque non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore del canale di segnalazione interno la segnalazione di whistleblowing, dando contestuale notizia alla persona Segnalante.

4.2 Prima valutazione della segnalazione e avviso di ricevimento

Il Gestore esamina la segnalazione pervenuta e, come prima cosa, ne valuta la pertinenza rispetto al Decreto e alla presente policy. Se necessario chiede al Whistleblower (non anonimo) ulteriori elementi.

Qualora la segnalazione non rientrasse nel campo di applicazione della presente Policy, ovvero non riguardasse comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico e/o della Società, il Gestore ne comunicherà il riscontro al segnalante.

Qualora, invece, la segnalazione rientrasse a pieno titolo nel campo di applicazione della presente Policy, il Gestore avvierà la sua istruttoria.

Qualunque sia il caso, in ottemperanza al Decreto, il Gestore fornirà un riscontro formale al Whistleblower entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione.

4.3 Gestione della segnalazione

Il Gestore, destinatario della segnalazione, interloquisce con il Whistleblower richiedendo, se necessario, ulteriori integrazioni per dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute. Le eventuali informazioni e/o documenti integrativi richiesti al Whistleblower vanno trasmessi sempre tramite i mezzi di comunicazione disponibili.

Attraverso l'istruttoria della pratica, il Gestore verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione. Queste verifiche sono sempre svolte nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

In fase istruttoria la pratica può essere oggetto di visione esclusivamente da parte del Gestore.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il Gestore, in relazione alla natura della violazione, provvede a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza incluso, se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare secondo quanto previsto dalle regole vigenti nella Società;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società;
- comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo.

4.4 Feedback e chiusura della segnalazione

Come previsto dal Decreto, entro e non oltre tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore fornirà riscontro al segnalante in merito a come è stata gestita o si sta gestendo la segnalazione, qualora il caso non sia concluso.

Se i tempi necessari per l'istruttoria dovessero allungarsi, al massimo ogni tre mesi dovrà essere fornito riscontro al segnalante, motivando le circostanze che hanno richiesto la dilazione delle tempistiche.

Una volta che il caso viene accertato e tutti i provvedimenti necessari messi in opera, il Gestore chiude la segnalazione dandone riscontro al Whistleblower attraverso i mezzi disponibili.

5. LE TUTELE

Riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse dal **Gestore**.

Pertanto, l'identità del segnalante può essere rivelata solo:

- a) previo consenso espresso del segnalante;
- b) previo ottenimento di una comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi all'identità del segnalante per:
 - a. il procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
 - b. il procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Estensioni

La tutela della riservatezza è garantita anche nei confronti:

- a. della persona segnalata;
- b. del facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- c. di persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

Trattamento dei dati personali

Il canale di gestione delle segnalazioni opera in conformità alle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy. Pertanto, la tutela dei dati personali è assicurata per tutti i soggetti per i quali è garantita la tutela della riservatezza, giacché trattasi di "interessati" del trattamento, secondo le definizioni del GDPR.

Si precisa che la persona segnalata o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all'informativa privacy presente all'interno della sezione informativa dedicata al Whistleblowing accessibile dal portale della Società di cui al seguente link: <https://www.sfoliatorino.it>.

Ritorsioni

Per godere della protezione è necessario che:

- a) il segnalante abbia segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- b) la segnalazione sia effettuata secondo quanto previsto nel Decreto Whistleblowing e nella presente policy;
- c) sussista un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite.

In ogni caso, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC.

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nell'ipotesi di segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Segnalazioni esterne

Se un Whistleblower ritiene che la segnalazione fatta all'interno della Società non abbia ricevuto la dovuta attenzione o che ci siano rischi per la sua sicurezza, è incoraggiato a fare una segnalazione alle autorità competenti (ANAC) al canale di segnalazione attivo al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/>.

6. RELAZIONE DELLE SEGNALAZIONI VERSO ORGANISMI

Annualmente il Gestore, sempre garantendo la riservatezza indicati nella presente Policy, elabora un'informativa in merito alle segnalazioni ricevute ed alle attività svolte che inoltra all'organo amministrativo della Società.

7. MODALITA' DI DIFFUSIONE DELLA POLICY

La presente Policy è stata predisposta per garantire la tutela della riservatezza e la tutela dei dati personali e per disciplinare le modalità di gestione della documentazione relativa alla segnalazione, garantendo che la stessa avvenga nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Al fine di garantire la massima diffusione possibile della presente Policy, questa sarà affissa alle bacheche aziendali e pubblicata nella sezione dedicata del portale on-line della società accessibile dal sito: <https://www.sfoliatorino.it>.